

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

Integrazione alla relazione particolareggiata relativa al piano del consumatore ex art. 6 e 7 L 3/2012

Soggetto sovraindebitato: Impellizzeri Giuseppina

Rif. ruolo n. 857/2018 VG

Il sottoscritto dott. Mirko Di Maria (CF: DMRMRK84P11D423B), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Trapani al n. 411/A, Gestore della Crisi relativamente al ricorso presentato in data 13/04/2017 dalla signora Impellizzeri Giuseppina (CF: MPLGPP80S53A176W), nata il 13/11/1980 ad Alcamo (TP) ed ivi residente in Contrada Cavaseno n. 42, assistita nelle fasi del presente istituto dal legale avv. Mariano Guzzo;

VISTA la comunicazione del 01/08/2018 con cui il Giudice ha rilevato che la procedura “prevede una diluizione in un intervallo di tempo ultraquinquennale; rilevato dovere invitare parte istante: a) ad interloquire sull’ammissibilità di tale proposta, che non prevede (trattandosi di piano del consumatore) neppure la valorizzazione di un consenso del ceto creditorio, b) ovvero alla modifica delle avanzate istanze”;

VISTA la memoria depositata dall’avv. Mariano Guzzo volta a motivare ampiamente l’ammissibilità di un piano del consumatore di durata ultraquinquennale;

Si osserva quanto segue.

La ratio della L. 3/2012 va ricercata nella possibilità data al soggetto sovraindebitato di raggiungere il fresh start attraverso l’esdebitazione, consentendogli dunque di poter ricominciare una nuova vita sociale e lavorativa libero dai debiti pendenti.

In tale ottica e nel pieno rispetto del principio di meritevolezza, la ricorrente ha chiesto l’accesso alle procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 dopo aver provato ad estinguere la propria posizione debitoria attraverso altre vie (richiesta rateazione all’agente della riscossione, finanziamento bancario). Tali tentativi non sono andati a buon fine: i finanziamenti non sono stati concessi proprio in virtù della posizione debitoria e la rateazione concessa dall’agente della riscossione è stata sostenibile solo per un periodo limitato di tempo.

In quest’ultimo caso infatti, l’agente della riscossione propone un piano di ammortamento frutto della mera suddivisione del debito residuo in un numero prestabilito di rate. L’importo di ogni singola rata è risultato essere sproporzionato rispetto alle disponibilità liquide della ricorrente e dunque la stessa si è trovata costretta ad interromperlo.

Nella relazione particolareggiata redatta dal sottoscritto e nel piano del consumatore ad essa allegato è stata formulata una proposta realmente sostenibile e costruita con l'intento di ripianare la posizione debitoria della signora Impellizzeri senza alcun tentativo di speculazione.

Nella proposta infatti non è stata chiesta alcuna falcidia del debito residuo, limitandosi invece a chiedere una dilazione nei pagamenti che possa essere realmente sostenibile dalla ricorrente e che le dia dunque la possibilità di onorare le obbligazioni assunte.

Come ampiamente illustrato ai paragrafi 3 e 4 della relazione particolareggiata, il punto di partenza è stato rappresentato dalla quantificazione dell'importo di ogni singola rata, determinata tenendo conto della disponibilità liquida, del reddito mensile e delle spese previste per il sostentamento della signora Impellizzeri Giuseppina e del terzo garante Impellizzeri Antonino. Tale analisi ha restituito come risultato una rata mensile di importo pari ad € 200,00 che risulta essere perfettamente sostenibile dalla signora Impellizzeri Giuseppina, anche alla luce del supporto dato dal terzo garante.

La definizione del piano del consumatore, a questo punto, si è limitata a prevedere pagamenti mensili di pari importo fino ad esaurimento del debito. Alla luce di ciò, considerando che il debito residuo al netto della parte compensata ammonta a € 20.500,78, il numero di rate previste è stato 103, corrispondente a 8 anni e 7 mesi.

A parere dello scrivente, qualsiasi altro metodo di costruzione del piano di rientro avrebbe avuto quale conseguenza la non sostenibilità dello stesso in quanto la cifra massima per cui la ricorrente si può impegnare è pari ad € 200,00.

Alla luce di ciò, qualunque tentativo di ridimensionare il piano ad una durata massima di cinque anni dovrebbe necessariamente prevedere anche un abbattimento delle somme a debito.

In particolare, considerando un arco temporale di 5 anni (60 mesi), l'importo massimo del debito estinguibile sarebbe pari a € 12.000,00 (€ 200 x 60). In questo caso l'eventuale falcidia dovrebbe tenere conto dei debiti prededucibili essendo applicabile ai debiti di rango inferiore mentre le modalità di pagamento rimarrebbero invariate rispetto al piano già presentato.

La durata ultraquinquennale dell'originario piano del consumatore, oltre che supportata da dati prettamente numerici appena sintetizzati, è giustificata anche dalla giovane età della signora Impellizzeri e dalle sue prospettive di lavoro future, oltre che da copiosa giurisprudenza già ampiamente illustrata dall'avv. Guzzo nella memoria depositata.

Castellammare del Golfo, lì 16/08/2018



Dott. Mirko Di Maria